

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri.....Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof. avv. Giuseppe Conte.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farinamembro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomuccimembro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori Utenti (C.N.C.U.)

nella seduta del 19.3.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Titolare di un contratto di finanziamento garantito dalla consorte, il sovvenuto contestava l'inoltro alla garante di un preavviso di segnalazione in Sic in assenza dei relativi presupposti e senza alcuna indicazione del dettaglio dei pagamenti non regolari o del termine per effettuare i medesimi. Analoga contestazione muoveva in relazione a un ulteriore preavviso personalmente inoltratogli, precisando di essere in regola con i pagamenti in relazione a entrambi i rapporti. Chiedeva all'intermediario di inoltrare alla garante delucidazioni in merito e domandava il risarcimento del supposto danno morale derivatogli, che quantificava in € 1.000,00. In sede di riscontro, l'intermediario ribadiva la correttezza del proprio operato, precisando - in particolare - che il pagamento della rata scaduta il 15 ottobre 2012 non risultava all'epoca dei fatti ancora pervenuto, essendo stato onorato solo il successivo 22 novembre.

Insoddisfatto, il cliente propone ricorso il 6 gennaio 2013 e chiede il risarcimento del danno per 4.000,00 euro per i disagi provocati dall'illegittima condotta a sé e alla consorte.

Costitutosi, il resistente osserva che il cliente risulta intestatario di una carta di credito e di un prestito personale (garantito dalla consorte), in relazione al quale si era registrato il mancato pagamento della rata di ottobre 2012. Tale circostanza veniva comunicata al cliente con nota del 16 ottobre. In assenza di regolarizzazione, l'11 novembre veniva inviato il preavviso di



segnalazione sia all'intestatario del contratto che alla coobbligata. Aggiunge che il preavviso di segnalazione che il ricorrente assume riferito alla carta di credito riguarda invece il prestito personale, come può evincersi dal numero di contratto indicato nell'oggetto. Conferma pertanto la correttezza del proprio operato richiamando l'obbligatorietà del preavviso in questione ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, precisando di non aver provveduto ad effettuare alcuna segnalazione a fronte del sopravvenuto pagamento. Conclude per il rigetto del ricorso. Segue una memoria aggiunta del ricorrente con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La documentazione versata in atti dalla parte resistente conferma *per tabulas* l'esatta ricostruzione dei fatti da questa effettuata. In relazione a ciò non sembra al Collegio potersi ravvisare alcun illecito nella condotta seguita nella vicenda *de qua*. Mancando l'accertamento dell'illecito non si ha conseguentemente modo di accedere alla domanda risarcitoria in ragione dell'assenza di un danno giuridicamente rilevante.

Mette conto, in ogni caso, ribadire che nessuno spazio esiste per riconoscere meritevole di tutela una domanda risarcitoria, quale quella (concernente meri disagi) in questa sede avanzata, del danno non patrimoniale in ragione dei rigorosi limiti posti alla relativa risarcibilità dalla giurisprudenza (cfr. le note decisioni di Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972 – 26973 – 26974 - 26975), limiti ai quali si sono conformati gli orientamenti di questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 2466 e 2616/2011).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI